

R.G.P.U.N. 251-1/2023

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice rel.
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da **PAOLA MARMORATO** (C.F.: MRMPLA83R61F205B), residente in Lissone (MB), Via Giotto n.22, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Cesare.

CONCLUSIONI

*"Tutto ciò premesso, la signora Paola Marmorato, ut supra rappresentata e difesa,
CHIEDE
di essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata dei beni ex art. 268 CCII".*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I. Paola Marmorato ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dai Gestori della Crisi Dott. Massimiliano Cucchi e Rag. Giulio Borghi, i quali hanno esposto la loro valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed hanno illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57c93e223001a48
Firmato Da: LONGOBARDI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52c787e5b10004b5
Firmato Da: GIOVANETTI CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a6a9fb2648920104



✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione dei Gestori, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede nel Comune di Lissone (MB), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente non è imprenditore, bensì lavoratrice dipendente presso lo studio Lerva&Partners di Daniela Lerva.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 1.083.132,75, così suddivisa:

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57c7b3e223001a48
Firmato Da: LONGOBARDI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52c787e5b10004b5
Firmato Da: GIOVANETTI CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a6a8b264820104



Creditore	Importo	PEC
Agenzia delle Entrate - Riscossione	924.913,93	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Monza e Brianza	6.636,00	Dp.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it
Banca Popolare di Sondrio (mutuo)	124.000,00	postacertificata@pec.popso.it
Sella Personal Credit S.p.A. (finanziamento)	27.582,82	sellapersonalcredit@actaliscertymail.it

Agli importi di cui sopra si deve aggiungere la garanzia, prestata dalla ricorrente in favore di RCI Banque, per l'importo di € 10.110,00, nel contesto di una operazione di acquisto di una autovettura da parte del marito della ricorrente.

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. Comproprietà, nella misura del 50% con il marito in regime di separazione dei beni, delle unità immobiliari site in Lissone, in Via Giotto, sulle quali risulta essere stato costituito fondo patrimoniale. Tali beni hanno un valore OMI rispettivamente di € 140.800,00 ed € 16.575,00;
2. Proprietà esclusiva dell'immobile sito in Villasanta, Via Manzoni, avente un valore OMI di € 26.325,00;
3. Titolarità dei conti correnti accessi presso Banca Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Sondrio e Banca Wise, riportanti tutti un saldo attivo rispettivamente di € 779,89, € 29,94 ed € 13,00;
4. Titolarità di un investimento in titoli presso la Banca Popolare di Sondrio, avente un controvalore di € 306,93;
5. Titolarità della polizza assicurativa "ImmaginaFuturo";
6. Redditi derivanti dall'attività lavorativa, svolta così come specificato in precedenza, pari ad € 1.500,00 netti mensili circa, stimabili in importi ricompresi tra € 17.000,00 ed € 19.000,00 netti nell'ultimo triennio.

La ricorrente ha rappresentato di vivere, presso l'abitazione di residenza con il marito e i figli Nicholas e Noemi rispettivamente di anni 10 e 3.

Con riguardo alle spese per il fabbisogno del proprio nucleo familiare, la ricorrente ha precisato di sostenere spese per un importo complessivo di € 730,00 così dettagliato:



Descrizione	Importo annuo	Importo mensile
Spesa alimentare		Euro 300,00
Mensa scolastica		Euro 45,00
Nido		Euro 90,00
Utenze		Euro 100,00
Spese condominiali		Euro 100,00
Abbonamento trasporti		Euro 30,00
Tari		Euro 10,00
Assicurazione casa		Euro 5,00
Polizza vita		Pagata dal marito
Altro		Euro 50,00
Totale		Euro 730,00

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento della ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Tra le spese mensili indicate dalla ricorrente per determinare la quota di reddito della debitrice da escludere, con provvedimento del Giudice delegato, dalla liquidazione vi è anche la rata di rimborso del mutuo; tale previsione appare, tuttavia, lesiva del principio della *par condicio creditorum* e il fatto che ciò non sia stato rilevato nella relazione redatta dall'OCC costituisce giustificato motivo per nominare quale liquidatore un professionista diverso dai Gestori nominati dall'OCC..

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

Pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57c63e223001a48
Firmato Da: LONGOBARDI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52c787e5b10004b5
Firmato Da: GIOVANETTI CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a6a6b2648820104



Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **PAOLA MARMORATO** (C.F.: MRMPLA83R61F205B), residente in Lissone (MB), Via Giotto n.22, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'Avv. Diletta Sarolli, con studio in Monza, Corso Milano n.30;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro di Paola Marmorato di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese le trattenute per pignoramento del quinto, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57c63e223001a48
Firmato Da: LONGOBARDI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52c787e5b10004b5
Firmato Da: GIOVANETTI CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a6afb2b48820104



revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.A.A. Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57db3e223001a48
Firmato Da: LONGOBARDI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52c787e5b10004b5
Firmato Da: GIOVANETTI CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a6a6b2648820104

